

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Agricolo, derivata mediante n. 23 fontanili, nei Comuni di Gaglianico, Giffenga, Mottalciata e Salussola, assentita all'ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA con D.D. n° 2.041 del 20.12.2021. PRAT. GIFFLENGA3.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 2.041 del 20.12.2021

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" (C.F. 94023960027 - P. IVA 02043600028) con sede legale in Via Duomo 2, 13100 Vercelli, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i., sottoscritto il 27.09.2021 dal legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero pratica provinciale: GIFFLENGA3 e dal C.U.R.: BI10660;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

all'art. 1: il prelievo complessivo di una portata massima di l/s 98 e di una portata media di l/s 65,59 - pari ad un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 2.068.416 - tramite 23 fontanili ubicati nei territori dei Comuni di Gaglianico, Salussola, Mottalciata e Giffenga (nello stesso articolo sono specificati i prelievi in periodo estivo e invernale);

all'art.2: l'uso Agricolo (irrigazione terreni nel comprensorio di competenza);

all'art. 11: la durata della concessione, che è di 40 anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.203 di Rep. del 24 settembre 2021

**ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico.

Il Concessionario s'impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Salussola, Giffenga, Gaglianico, Mottalciata.

In corrispondenza di ciascuna fontana dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, la targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, all'atto della notifica della concessione stessa.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, delle targhe di identificazione suddette, che devono sempre risultare chiaramente leggibili.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e

spese, la sostituzione all'Autorità competente (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato